



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4

Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

tel. 0381/668032

e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

LAVORI DI: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE**
 RIFACIMENTO MANTO STRADALE
 TRATTO A-B C.SO ROMA - TRATTO C-D VIA DEI MILLE
 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA RONCATE
 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA TOGLIATTI

COMMITTENTE: **COMUNE DI CILAVEGNA, L.GO MARCONI N. 3, CILAVEGNA, PV**

PROG.- D.L. - R.U.P.: **ARCH. RENATO LAVEZZI**

SCHEMA CONTRATTO

IL DIRETTORE LAVORI / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Ecologia, Patrimonio e LL.PP."
Arch. Renato LAVEZZI

	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI:	
	RIFACIMENTO MANTO STRADALE TRATTO C.SO ROMA E TRATTO VIA DEI MILLE,	
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA RONCATE,	
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA TOGLIATTI	
	CIG 7849072B1C CUP C47H19000440001	
	L'anno duemiladiciannove il giorno....., del mese di.....	
	Il Sig., nato	
	a....., il....., che	
	dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse	
	della Stazione Appaltante – Comune di Cilavegna, C.F./P.IVA 00470780180 che	
	rappresenta nella sua qualità di di seguito nel presente	
	atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".	
	Il Sig....., nato	
	a, il....., residente	
	a, in Via, n. nella sua	
	qualità di, dell'Impresa, con sede	
	legale in, Via	
	, n., C.F./P.IVA, di	
	seguito nel presente atto denominato "appaltatore"	
	PREMESSO	
	– che con provvedimento del n....., in data....., è	
	stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig.	
	 nell'importo di	
	1	

	euro....., di cui euro per lavori da appaltare;	
	– che con determinazione n. in data.....sono stati affidati	
	direttamente, previa consultazione fra vari operatori economici, il lavori indicati in	
	oggetto all'Impresa che ha offerto un	
	ribasso del% (.....). L'importo di	
	affidamento risulta essere di euro....., comprensivo degli oneri	
	per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 2.800,00;	
	– che in data è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del	
	Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla	
	permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto	
	1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa	
	 l'appalto dei	
	lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali: rifacimento	
	manto stradale tratto C.so Roma e tratto Via Dei Mille, realizzazione attraversamento	
	pedonale rialzato Via Roncate, realizzazione attraversamento pedonale rialzato Via	
	Togliatti”.	
	2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad	
	euro....., da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo secondo	
	quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente	
	contratto. Resta salva la liquidazione finale.	
	Articolo 2 – Allegati al contratto	

	1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:	
	a) il Capitolato Speciale d'appalto;	
	b) gli elaborati grafici progettuali;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari;	
	2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonchè delle	
	previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di	
	accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a	
	qualsiasi contraria eccezione.	
	Articolo 3 – Termini, penali e proroghe	
	1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 25 giorni, naturali e consecutivi, a	
	partire dalla data del verbale di consegna, nel caso di mancato rispetto del termine	
	indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo	
	nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori	
	è applicata una penale pari 500,00 Euro (Cinquecento Euro) per ogni giorno di ritardo.	
	2. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile	
	all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente	
	sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
	all'appaltatore.	
	3. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice	
	su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e	

l'organo di collaudo, ove costituito.

4. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 30.000,00.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n.

..... emessa da in data per un importo di euro

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori	
	comunque presenti in cantiere.	
	6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione	
	della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di	
	inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'appaltatore.	
	Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione	
	1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7	
	del D.lgs. n. 50/2016 emessa dan.in data	
	 per un importo di € al fine	
	di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da	
	qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione,	
	insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede	
	anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori	
	sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo	
	garantito [di euro] non inferiore a quanto prescritto dal comma 7	
	dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
	1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
	contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
	settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
	dipendenti dalla vigente normativa.	

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo

decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n.

50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità

previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d'affidamento.

Articolo 10 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore

elegge domicilio presso, ove

verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati previa presentazione di fattura elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Cilavegna.

2. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Cilavegna, codice univoco ufficio UF6T33 - IPA C. 686 e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 , all'appaltatore puo' essere riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale e quindi pari ad €che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione potrà essere erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavori e pertanto di €

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad un collegio arbitrale.

Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 18 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

Articolo 20 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del

Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

	In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di	
	Cilavegna quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente,	
	ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine	
	di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per	
	l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade	
	comunali: rifacimento manto stradale tratto C.so Roma e tratto Via Dei Mille,	
	realizzazione attraversamento pedonale rialzato Via Roncate, realizzazione	
	attraversamento pedonale rialzato Via Togliatti"	
	2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla	
	normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce	
	l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle	
	eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.	
	3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in	
	possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non	
	divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del	
	Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa	
	autorizzazione della Stazione Appaltante.	
	4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e	
	risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi	
	della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.	

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice F.to per l'Appaltatore

.....